

OGGETTO: D. Lgs. n. 175 del 30 novembre 2023 e messaggio INPS n. 4332 del 4 dicembre 2023 – Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo

Indennità di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo:

- l'indennità è prevista a favore di:
 - o lavoratori autonomi;
 - o lavoratori subordinati a tempo determinato che prestino attività artistica o tecnica connessa in maniera diretta (indicati nella lett. a del [D. M. del 15 marzo 2005](#)) o indiretta (individuati con [decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023](#)) alla realizzazione e produzione di spettacoli;
 - o lavoratori intermittenti a tempo indeterminato che non godano dell'indennità di disponibilità;
- l'indennità è riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno precedente la presentazione della domanda dell'indennità, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite di 312 giornate annue complessive;
- l'indennità è corrisposta in un'unica soluzione, nella misura del 60 % del valore calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili (ossia quelle oggetto di contribuzione derivante da periodi di esercizio di attività lavorative nel settore dello spettacolo), riferite all'anno precedente la presentazione della domanda dell'indennità;
- l'indennità è versata previa domanda presentata dal lavoratore all'INPS, entro il 30 marzo di ogni anno a pena di decadenza, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell'anno precedente;
- a decorrere dal 1° gennaio 2024, è dovuto un contributo a carico del datore di lavoro con aliquota pari all'1 % dell'imponibile contributivo, nonché un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, pari allo 0,50 % della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo;
- per i periodi di competenza relativi all'anno 2022, i lavoratori destinatari dell'indennità sono ammessi a presentare domanda, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre 2023, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell'anno precedente;
- per le domande presentate entro il 15 dicembre 2023, l'indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari al 90 % di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente a quello della presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo. L'Indennità è corrisposta nella misura del 90 % del valore calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili (ossia quelle oggetto di contribuzione derivante da periodi di esercizio di attività lavorative nel settore dello spettacolo) riferite all'anno precedente alla presentazione della domanda.

Mediante il decreto legislativo in esame è riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori dello spettacolo.

Con il messaggio dell'INPS in esame, invece, sono state fornite le prime indicazioni sulla platea dei destinatari e sui requisiti di accesso alla misura per l'anno 2023.

Decreto Legislativo n. 175 del 30 novembre 2023

Soggetti destinatari

L'indennità in esame spetta a favore di:

- lavoratori autonomi;
- lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'art. 2, comma 1, del D. Lgs n. 182/97. In particolar modo, sono destinatari di tale indennità:
 - i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato che prestino attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (indicati nella lett. a del D. M. del 15 marzo 2005);
 - i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato che non prestino attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e realizzazione di spettacoli, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023;
- lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, del settore dello spettacolo, che non siano titolari della indennità di disponibilità di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 81/2015, e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del decreto legislativo in esame.

Requisiti per il riconoscimento dell'indennità di discontinuità

L'indennità di discontinuità è riconosciuta, previa domanda, ai lavoratori di cui all'art. 1 del Decreto in esame iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
- b) essere residente in Italia da almeno un anno;
- c) essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a euro 25.000 nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
- d) aver maturato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nel medesimo anno;
- e) avere, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l'indennità di disponibilità;
- g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.

Misura e durata dell'indennità di discontinuità

L'indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente la presentazione della domanda dell'indennità, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive. Ai fini della durata dell'indennità di discontinuità non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione.

La misura giornaliera dell'indennità è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative all'anno precedente la presentazione della domanda dell'indennità.

L'indennità è corrisposta in un'unica soluzione, previa domanda presentata dal lavoratore all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), secondo le modalità telematiche indicate dall'Istituto stesso, entro il 30 marzo di ogni anno a pena di decadenza, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell'anno precedente, nella misura del 60 % del valore calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili.

L'importo giornaliero dell'indennità non può in ogni caso superare l'importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'INPS (per il 2023 v. Circolare FIPE n. 30/2023). L'INPS procede alla valutazione delle domande entro il 30 settembre successivo alla presentazione delle stesse.

L'indennità in esame concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR n. 917/1986.

Contribuzione figurativa

La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto in esame, entro un limite di retribuzione giornaliera pari a 1,4 volte l'importo massimo di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo del decreto in commento (ossia l'importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'INPS).

Le giornate d'indennità riconosciute sono accreditate figurativamente nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda presso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, fino a concorrenza del numero di giornate richieste ai fini del raggiungimento del requisito dell'annualità di contribuzione ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 182/1997, e comunque nei limiti dei periodi non coperti da contribuzione a qualsiasi altro titolo.

Misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell'indennità di discontinuità

I lavoratori percettori dell'indennità di discontinuità, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro, partecipano a percorsi di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo, anche mediante l'utilizzo delle risorse dei fondi paritetici interprofessionali.

Le iniziative di cui sopra possono essere finanziate, in tutto o in parte, nell'ambito delle programmazioni regionali delle misure di formazione e di politica attiva del lavoro o nell'ambito dei programmi nazionali, ivi compreso il Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL).

I contenuti delle iniziative formative e di aggiornamento professionale sono determinati con le modalità stabilite dall'art. 25-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 148/2015 (ossia con Decreto del Ministero del Lavoro).

Il beneficiario dell'indennità di discontinuità, all'atto della domanda, autorizza l'INPS alla trasmissione alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell'ambito del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 150/2015, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma di cui al comma 2, lett. d-ter) del citato art. 13.

Incumulabilità con altre indennità

L'indennità di discontinuità non è cumulabile, nell'anno di competenza e con riferimento alle medesime giornate, con le indennità di maternità, malattia, infortunio e con tutte le indennità di disoccupazione involontaria, ivi compresa la prestazione NASpl erogata in forma anticipata e le prestazioni integrative di durata della NASpl.

Non è altresì cumulabile con le tutele previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, le prestazioni di cassa integrazione salariale straordinaria anche in deroga, le prestazioni di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale di cui al D. Lgs. n. 148/2015. L'indennità di discontinuità non è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. n. 222/1984.

Contribuzione

A decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori titolari del diritto all'indennità è dovuto un contributo a carico del datore di lavoro con aliquota pari all'1 % dell'imponibile contributivo, nonché un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e stabilito annualmente ai sensi dell'art. 2, comma 18, della L. n. 335/1995 (per il 2023 v. Circolare FIPE n. 30/2023). La contribuzione di cui al primo periodo confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'art. 24 della L. n. 88/1989.

Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori subordinati di cui all'articolo 1 del presente decreto, il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, primo periodo, della L. n. 92/2012, è pari all'1,10 per cento dell'imponibile previdenziale.

Disposizioni transitorie

Per i periodi di competenza relativi all'anno 2022, i lavoratori destinatari dell'indennità sono ammessi a presentare domanda, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre 2023, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell'anno precedente.

Allo scopo di favorire lo sviluppo del settore dello spettacolo, in via eccezionale, per le domande presentate entro il 15 dicembre 2023, l'indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari al 90 % di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente a quello della presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, ed è corrisposta nella misura del 90 % del valore calcolato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto in commento, ferma restando l'applicazione degli altri requisiti e delle modalità di cui agli articoli 2 e 3 dello stesso decreto.

L'art. 66, commi da 7 a 16, del D. L. n. 73/2021, n. 73, riguardante l'indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS), non si applica agli eventi di cessazione involontaria intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2024.

In aggiunta a quanto stabilito dall'art. 6 del decreto in analisi, l'indennità di discontinuità in esame non è cumulabile con l'indennità ALAS.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (3 dicembre 2023).

Messaggio INPS n. 4332 del 4 dicembre 2023

Per i periodi di competenza relativi all'anno 2022, i lavoratori indicati all'art. 1 del decreto in esame, che rispettino i requisiti elencati all'art. 2 dello stesso decreto analizzato, possono presentare domanda per ottenere l'indennità di discontinuità.

La domanda va presentata all'Inps esclusivamente in modalità telematica a partire dal 4 dicembre sino al 15 dicembre 2023, accedendo alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell'Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > selezionare la voce "Vedi tutti" nella sezione Strumenti > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche"; una volta autenticati con SPID/CIE/CNS è necessario selezionare "Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo".


In alternativa al Portale web, l'indennità può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

È possibile presentare domanda anche attraverso gli Istituti di Patronato.

Rinviando alla lettura degli allegati, la Federazione rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Roberto Calugi



Allegati 3

Circolari correlate Circolare FIPE n. 120/2022 Circolare FIPE n. 30/2023	Collegamenti https://www.gazzettaufficiale.it	Parole chiave Lavoratori dello spettacolo; indennità di discontinuità
---	--	--